

Crou. 113/2015

**TRIBUNALE DI NUORO****SEZIONE FALLIMENTI**

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

dr. Riccardo Massera	presidente
dr. Tiziana Longu	giudice
dr. Maria Cristina Lapi	giudice del.

ha pronunciato il seguente

nel procedimento rubricato al numero di ruolo **5/2014 RG**, promosso da

COOPERATIVA EDILE ORANI A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Orani Via Dessolis n. 7, in persona del legale rappresentante, rappresentata difesa dall'avv. Paolo Raffaele Tuffu, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nuoro, in forza di procura in atti,

NEI CONFRONTI DI **MASSA DEI CREDITORI DELLA COOPERATIVA EDILE ORANI A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA**, in persona del Commissario giudiziale, d.ssa Francesca Piu;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Con ricorso ai sensi dell'art. 161 6 co. L.F. depositato il 22.5.2013 la società **COOPERATIVA EDILE ORANI A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA** chiedeva la concessione di termine per la presentazione di una proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione prevista dal medesimo art. 161 e nel rispetto del termine accordatole, provvedeva al deposito della proposta di concordato preventivo.

La proposta prevede la cessione delle immobilizzazioni materiali (beni mobili e immobili) e finanziarie (partecipazioni verso imprese e consorzi) nonché l'incasso dei crediti, così da procedere al pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori muniti di privilegio speciale e generale immobiliare; prevede inoltre la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi:

- i creditori chirografari residuali, ossia i creditori speciali ipotecari degradati al chirografo per la parte del credito che non trova capienza sulla liquidazione dei beni in garanzia, per i quali è previsto il pagamento di un importo presumibilmente pari al 40% dei loro crediti;
- i creditori chirografari generali, per i quali è previsto il pagamento di un importo presumibilmente pari al 40,18 % dei loro crediti;
- i soci creditori per libretti di risparmio, per i quali è previsto il pagamento di un importo presumibilmente pari al 80% dei loro crediti;

In data 3 novembre 2014 questo tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo.

All'esito dell'adunanza dei creditori, questo tribunale, con decreto in data 16 aprile 2015, dato atto che si è espressa a favore della proposta la maggioranza dei creditori ai sensi dell'art. 177 L.F. ha dichiarato approvata la proposta concordataria e ha fissato l'udienza del 20 maggio 2015 per il giudizio di omologazione.

Nell'ambito di tale giudizio si è costituita la società proponente, chiedendo l'omologazione del concordato.

Il commissario giudiziale ha espresso il proprio parere favorevole all'omologazione, e nessun creditore ha proposto opposizione.

In punto regolarità e legittimità della procedura concordataria, si deve dare atto alla ricorrente di aver notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti.

L'iter procedimentale e le operazioni di voto si sono svolte regolarmente.

Nel parere finale depositato ex art. 180 lf il commissario ha ribadito le valutazioni già articolate nella relazione ex art. 172 lf, esprimendo parere favorevole all'omologazione.

In forza di tali elementi il Tribunale, verificata la regolarità di svolgimento della procedura e ritenute condivisibili le valutazioni prognostiche del Commissario Giudiziale in ordine alla fattibilità del piano come aggiornate nel parere depositato ex art. 180 lf, in assenza di elementi sopravvenuti idonei a modificare la valutazione di fattibilità giuridica già formulata in sede di apertura della procedura, omologa il concordato proposto da società COOPERATIVA EDILE ORANI A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA.

Il Tribunale nomina quale liquidatore giudiziale il rag. Franco Denti, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 lf, in considerazione della disponibilità dallo stesso dichiarata nel corso della procedura ad assumere tale incarico con compenso di pari al 70% della tariffa minima prevista dal DM 30/2012, non essendo emersi elementi ostativi all'adozione di tale soluzione ed anzi

evidenziandosi una riduzione di oneri prededucibili vantaggiosa per l'interesse della massa dei creditori.

Il liquidatore giudiziale si atterrà nell'esecuzione del suo incarico alle indicazioni specificate in dispositivo.

Il giudice delegato provvederà alla nomina dei componenti del comitato dei creditori con separato decreto.

In assenza di opposizioni, le spese del procedimento restano definitivamente a carico della proponente.

PQM

- omologa il concordato preventivo proposto da **COOPERATIVA EDILE ORANI A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA**, con sede in Orani Via Dessolis n. 7;

- dispone che alla liquidazione provveda il liquidatore indicato nella proposta, rag. Franco Denti, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a. il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato;
- b. il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o, in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108^{ter} l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d. il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

- e. il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale;ù
- f. il Liquidatore terrà informati il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- g. il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- h. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- i. il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- j. il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
- k. entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo

circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;


- l. il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;
- m. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Si comunichi.


Così deciso in Nuoro il

9/6/2015

Il Giudice delegato



Il presidente



TRIBUNALE DI NUORO
Depositato in cancelleria
oggi 10.06.2015

IL CANCELLIERE
